

## TRIBUNALE DI SALA CONSILINA SETTORE CIVILE

Il Tribunale di Sala Consilina, Settore Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dr.ssa Federica Girfatti

PRESIDENTE

dr.ssa Enrichetta Cioffi

GIUDICE rel.

dott. Antonio Ansalone

GIUDICE

nel procedimento di reciamo ex art. 649 tenticies e p c. liscritto al n. 552 2011 discusso all'udienza camerale del 28 settembre 2011 e vertente tral

FEOLI MARIA PINA, df. FLEMPN33D43C349T, e (AlAFA AMARIA, cf. CFAMRA57H50l410P, rappresentate e difesse in virtu di procura a margine dell'auto di reclamo dall'avv. Antonio Forte presso il cui studio elettivamente domicitia in Sanza (SA) alla via Roma al 28

<u>RECLAMANTI</u>

E

DE STEFANO SABINO, e l' DSTSBN45L30I410H, rappresentato e difeso in virtù di procura a margine dell'atto di costituzione dall'avv. Giacinta Guerra presso il cui studio elettivamente domicilia, in Buonabitacolo (SA) alla via Municipio n. 2

<u>RECLAMATO</u>

Il Collegio,

sentite le parti costituite.

letti gli atti e sciolta la riserva assunta all'udienza camerale del 28 09 2011, osserva quanto segue. Con ricorso ex art. 669 terdecres e p.e., depositato in data 15 giugno 2011, Feoli Maria Pina e Caiafa Maria proponevano reclamo avverso l'ordinanza di rigetto del Tribunale di Sala Consilina, resa in data 13 03 2011 ex art. 669 duodecres, avente ad oggetto la domanda di attuazione del

provvedimento di reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio, a piedi e carrabile, concesso dal Tribunale di Sala Consilina con ordinanza resa in data 14/03/20108 e depositata in data 18/03/2008, con cui si ordinava a De Stefano Sabino di "reintegrare immediatamente le predette ricorrenti nel possesso della servitù di passaggio così come dedotto nel ricorso introduttivo, facendo obbligo a De Stefano Sabino di rimuovere immediatamente la recinzione apposta in corrispondenza del passaggio così come evidenziata nella produzione fotografica di parte ricorrente, designando l'Ufficiale giudiziario in sede, in caso di mancata ottemperanza spontanea da parte dell'obbligato, per l'inerente attuazione, abilitando fin d'ora lo stesso organo esecutivo a servirsi di eventuali ausiliari, se lo riterrà necessario..".

Le ricorrenti, infatti, deducevano la parziale ottemperanza del De Stefano alla richiamata ordinanza, per aver aperto un varco di accesso su di un punto diverso da quello prescritto.


Ed invero, evidenziavano le ricorrenti che mentre il percorso di cui alla richiamata ordinanza si diparte dalla strada comunale "Campo La Corte" e, dopo un brevissimo tratto sulla particella n. 118, si immette nella particella n. 119, per poi continuare all'interno della particella n. 119, lungo il confine con la p.lla 118 per proseguire il suo percorso sino ad immettersi nella particella 120, quello attualmente esistente si di parte dalla strada comunale e prosegue attraverso un lungo tratto sulla particella n. 118 costeggiando per buona parte il confine esterno alla p.lla n. 119 immettendosì nella stessa a circa 18 metri dalla strada pubblica. Ed ancora, i varchi aperti hanno una ampiezza tale da non consentire l'esercizio della servitù di passaggio carrabile.

Attesa la 'parziale spontanea ottemperanza da parte del De Stefano, le ricorrenti invocavano l'intervento dell'Ufficiale giudiziario, come disposto dalla ordinanza resa in data 14.03.2008...

In sede di sopralluogo il competente Utificiale giudiziario attestava che Taccesso alla parneclia 119 fg. 27, di cui alla foto n. 1 della documentazione fotografica non è stato effettuato; cosseche, considerato che è opportuno che il il G.E. stabilisca le modalità di esecuzione dell'ordinanza per cui è causa, atteso che non si conosce l'esatta larghezza dei pinti di accesso per il passaggio dei mezzi meccanici e che non vi è personale per provvedere all'apertura di cui all'ingresso rappresentato dalla foto n. 1 della documentazione, al fine di stabilire e dare esecuzione all'ordinanza per cui e causa."

Sicché, le ricorrenti, attese le difficoltà insorte în sede di esecuzione, proponevano ricorso ex art. 669 duodecies e.p.c. affinché il competente Giudice dell'esecuzione stabilisse le modalità di aftuazione dell'ordinanza del 14 03.2008 ed abilitasse l'Ufficiale giudiziario ad avvalersi di ausiliari per rimuovere la recinzione apposta nel punto indicato ai m. 1 e 2 di cui alla produzione fotografica di parte ricorrente, determinando la misura dell'ampiezza del passaggio in modo da rendere praticabile sta il transito con mezzi meccamei sia il comodo e fibero transito a piedi.







Il Giudice dell'esecuzione, espletata attività istruttoria attraverso la nomina di un Ctu, emetteva ordinanza, oggetto dell'odierno reclamo, con cui rigettava la richiesta dei ricorrenti sul presupposto dell'avvenuta ottemperanza da parte dell'esecutato dell'ordinanza resa in data 14.03.2008.

Tanto premesso le odierne reclamanti. Feoli Maria Pina e Caiafa Maria, con il proposto reclamo chiedevano revocarsi l'impugnata ordinanza resa ex art. 669 duodecies c.p.c. e, per l'effetto, determinarsi le modalità di attuazione dell'ordinanza n. 124/2008 del 14.03.2008 abilitando l'Ufficiale giudiziario ad avvalersi di ausiliari per rimuovere la recinzione apposta nel punto indicato ai nn. 1 e 2 di cui alla produzione fotografica di parte ricorrente e determinarsi la misura dell'ampiezza del passaggio in modo da rendere praticabile sia il transito con mezzi meccanici sia il libero e comodo transito a piedi. Vinte le spese di lite.

Con atto di costituzione depositato in data 26 settembre 2011 parte reclamato eccepiva, in ito, la inammissibilità del proposto feclamo, sul prosupposto della non reclamabilità dei provvedimenti resi ex art. 669 discreties, e, nel merito, la infondatezza della domanda per aver il De Stefano integralmente adempiuto alla prescrizioni contenute nell'ordinarza resa in data 14.03.2008. Vinte le spese di lite.

Tanto premesso in fatto, va in primo luogo etaminata Deccessione di rito preliminarmente sollevata da parte reclamata, guella dell'inammissibilità del reclamo avverso i provvedimenti resi ex a t. 669 dundecies.

Sulla reclamabilità dei provvedimenti resi ai sensi dell'art. 669 *duodecies* c.p.c. non vi è concordia né in giurisprudenza né in dottrina.

Si osserva che la riforma del processo civile operata con la 1. 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, se da un lato ha adeguato il dettato normativo alla pronuncia della Corte Costituzionale quanto alla possibilità di controllo anche del provvedimento di rigetto dell'istanza cautelare, dall'altro ha lasciato apertì i ben noti problemi circa la reclamabilità di quei provvedimenti, quali quelli di attuazione, che, pur non pronunciando direttamente sulla domanda cautelare, si ripercuotono sulla stessa: l'art. 669 terdecies c.p.c., secondo la sua nuova formulazione, si limita ad ammettere il reclamo "contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare". Le difficoltà si accentuano, rendendo più grave la lacuna normativa, se si tiene conto dell'intervento in materia societaria che ammise il reclamo contro tutti i provvedimenti resi nell'ambito del procedimento cautelare.

In giurisprudenza un'unica decisione di legittimità (Cass. III, 20/11/09, n. 24543) non affronta direttamente la questione, lasciandola impregiudicata.

La giurisprudenza di merito nota presenta un orientamento minoritario per l'ammissibilità (Trib. Trani 23 gennaio 2007, Giurisprudenzabarese it 2007; Trib. Roma 23 luglio 2003, Riv. crit. dir lav.





2003, 685; Foro it. 2003, I, 2838; Nuovo dir. 2003, I, 853; Trib. Latina 5 dicembre 1997, Foro it. 1999, I. 2117; Trib. Bari 29 febbraio 1996, Foro it. 1996, I, 914) ed uno, prevalente, per l'inammissibilità (Trib. Torino 2 dicembre 2005, Giur. merito 2006, 2636; (Trib. Lucca 21 marzo 2003, Giur. merito 2003, 1940; Trib. Napoli 1º marzo 2001, Gius 2002, 1882; Trib. Napoli 2 febbraio 2001, Giur. nap. 2001, 155; Trib. Napoli 15 dicembre 1998, Gius 1999, 1777; Trib. Rouga 17aprile 1997, Nuovo dir. 1998, 53, nt. Tatarelli).

. . . .

×.

La tesi dell'inammissibilità si fonda principalmente su una motivazione che attiene alla "struttura" unitaria dei procedimento cautelare, che richiede, sin dalla formulazione iniziale della stessa ordinanza, che siano dettate contestualmente le modalità attuative; nel caso in cui le stesse difettino, è possibile utilizzare lo strumento offerto dall'art. 669 duodecies c.p.c, il cui esito non rappresenta un quid novi rispetto al contenuto della tutela cautelare, ma tende unicamente alla sua integrazione, che è necessario attivare ogniqualvolta non siano state determinate le modalità più opportune per la soddisfazione delle accertate esigenze cautelari; pertanto, ne consegue che, ritenuto il carattere integrativo del provvedimento originario, come tale partecipe della stessa natura ed assoggettato alla medesima disciplina, lo stesso è inoppugnabile ex art. 669 terdecies c.p.c.". La stessa opinione rileva che, invero, il reclamo al collegio è ammesso solo avverso l'ordinanza che abbia concesso o meno il provvedimento cautelare e non contro l'ordinanza emessa in fase di attuazione, la cui natura è meramente ordinatoria, limitandosi a risolvere solo difficoltà di ordine materiale, che possano sorgere in sede di concreta attuazione del comando contenuto nel provvedimento cautelare; la diversità della natura dei due provvedimenti, di cognizione (ancorché sommaria) quello cautelare, e di esecuzione, quello in esame, giustifica la difformità dei rimedi previsti, per contestare la validità dell'uno o dell'altro, evidentemente corrispondente alle diverse impugnazioni previste per il titolo esecutivo (sentenza) e contro i provvedimenti di esecuzione materiale dello stesso, mentre, diversamente opinando, si concretizzerebbe una disarmonia sul piano sistematico; quindi, il carattere ordinario dell'ordinanza ex art. 669 duodecies c.p.c. mal si concilia con la possibilità di una sua impugnazione, secondo i rimedi previsti per la diversa ordinanza che decide nel merito della pretesa cautelare (cfr. Trib. Napoli 2 febbraio 2001, cit.).

La dottrina è anch'essa divisa tra l'ammissibilità del reclamo avverso i provvedimenti di attuazione ovvero la sua negazione. A sostegno della prima tesi si sottolinea la necessità di un controllo in ogni ipotesi di esercizio di poteri discrezionali da parte del giudice; a sostegno della seconda si sostiene che il potere esercitato in sede di attuazione ha un fondamento completamente diverso rispetto a quello speso nella concessione o nel diniego della misura cautelare, in quanto esso non si ripercuote sulla domanda ovvero sui presupposti del provvedimento o sul suo contenuto, bensì sulla esecuzione del comando giudiziale.





Ciò posto, questo Collegio, consapevole dell'esistenza dei richiamati orientamenti sia della dottrina sia della giurisprudenza di merito non univoci sull'argomento, e consapevole, altresi, della lacuna normativa sulla sollevata questione, ritiene di dover aderire alla tesi, benchè minoritaria, dell'ammissibilità del reclamo avverso le ordinanze attuative di misure cautelari e ciò alla luce di esigenze di giustizia sostanziale atteso che nel caso in cui il provvedimento emesso ex art. 669 duodecies finisca per modificare o disattendere il comando giudiziale che dovrebbe eseguire occorre comunque garantire ai soggetti lesi un rimedio per tutelare i propri interessi sostanziali in ossequio ad un diritto di difesa costituzionalmente garantito.

Risolta così la questione dell'ammissibilità del reclamo avverso le ordinanze rese ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., occorre passare al merito della controversia.

La presente controversia ha ad oggetto l'attuazione del provvedimento di reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio, a piedi e carrabile, concesso dal Tribunale di Sala Consilina con ordinanza resa in data 14.03.20108 e depositata in data 18.03.2008 con cui si ordinava a De Stefano

Sabino di "reinvegrare immediatamente le pledette ricorrenti nel possesso della servicii di passaggii epsi come dedono met ricorto introduttivo. facendo oboligo a the Stefano Sabino di rimuover immediatamente la recinzione apposta in corrispondenza del passaggio cos come evidenziata nell' produzione lotografica di parte ricorrimie, designando l'Ufficiale giudiziario in sede, in caso d mancata outemperfuzza spoinanes da parte dellobpligato, por l'infrednte altuazione, atilitando fin dora lo stesso organo esecutivo/a servirsi di eventuali aushiari, se il riferra necessario Sicché è questo il contenuto del provvedimento dei De Storano Sabino avrebbe dovuto bar

attuazione.

Orbene, dall'attività espletata dall'Ufficiale giudiziario, portatosi sui luoghi di causa al fine di eseguire l'ordinanza del 14.04.2008, e dalla relazione del Ctu nominato dal Giudice dell'attuazione è emerso, in maniera incontrovertibile, che De Stefano Sabino non ha dato puntuale ed integrale esecuzione alla richiamata ordinanza.

Ed invero, l'Ufficiale giudiziario ha accertato che "l'accesso esistente alla p.lla 119 fg. 27 dalla part. 118 fg 27 non risulta da produzione fotografica...ed è posto ad una distanza dalla strada commale via Campo La Corte di m. 18 circa....l'accesso alla particella 119 fg. 27, di cui alla foto n. I della documentazione fotografica, non è stato effettuato". Il Ctu, ing. Antonio Detta, ha verificato che, rispetto a quanto prescritto dal Giudice della cautela, si è realizzato un "percorso alternativo". In particolare, il Ctu ha accertato che "attualmente, essendo non agevole l'accesso ai fondi delle particelle 123 e 125 dalla strada Comunale Campo La Corte, per la presenza della recinzione dei terreni delle particelle n.ri 118 e 119, si è determinato un percorso alternativo (vedi





Allegato grafico n. 69) che, dalla suddetta strada, costeggiando lateralmente le particelle n. 119 e 120 si immette nella particella n. 122 per proseguire fino alle particelle n. 123 e 125".

Orbene, da una fedele interpretazione sia del dispositivo sia della parte motiva dell'ordinanza di reintegra della cui attuazione si controverte emerge che: "le ricorrenti per accedere ai loro rispettivi fondi si sono servite della stradina, rectius, percorso che si diparte dalla via comunide ed auraversa le p.lle 119, 120, e 122 nel possesso del resistente; .. tonto si evince dalle dichiarazioni rese da Ciorciari Tommaso e da Citera Antonio..., i quali concordano sulla sussistenza di tale stradina, utilizzata sia a piedi che con mezzi meccanici da lungo tempo: ... tale percorso è visibile ad occhio mido nelle foto della produzione di parte ricorrente, ove si evidenzia un traeciato senza erha che denota, dimque, un passaggio frequente;.....in virtu delle modalità di esercizio del pregresso possesso delle ricorrenti istanti, l'ordine di reintegrazione nel possesso deve, allo stato, aver ad oggetto l'eliminazione della recinzione metallica come raffigurata nella produzione fotografica di parte ricorrente solo nei punti che impediscono il passaggio;......p.q.m. 1) in accoglimento della istanza interdittale proposta nell'interesse di Feoli Maria Pina e Caiafa Maria ordina al resistente De Stefano Sabino di reintegrare immediatamente le predette ricorrenti nel possesso della servitu di passaggio così come dedotto nel ricorso introduttivo, facendo obbligo a De Stefano Sabino di rimuovere immediatamente la recinzione apposta in corrispondenza del passaggio così come evidenziata nella produzione fotografica di parte ricorrente, designando l'Ufficiale giudiziario in sede, in caso di mancata ottemperanza spontanea da parte dell'obbligato, per l'inerente attuazione, abditando fin d'ora lo stesso organo esecutivo a servirsi di eventuali ansiliari, se lo riterrà necessario."

Orbene, alla luce di quanto sopra, deve concludersi che il De Stefano non ha dato puntuale esecuzione alla richiamata ordinanza. Ed infatti, questi averebbe dovuto provvedere a rimuovere la recinzione metallica nel punto rappresentato dalla produzione fotografica un 1 e 2 di parte ricorrente, punto posto molto più a monte rispetto a quello ove attualmente il passaggio interseca la particella n. 119 : Invero, il De Stefano, eludendo il provvedimento di reintegra, ha provveduto a rimuovere la rete metallica in un punto corrispondente alla metà della linea di confine che separa la particella n. 118 dalla particella n. 119 e non già, come avrebbe dovuto in ottemperanza della ordinanza di reintegra, nei pressi della strada comunale "Campo La Corte"

Ed ancora, come emerso, dagli accertamenti condotti, il varco realizzato dal De Stefano è di ampiezza tale da non consentire il comodo accesso pedonale e l'accesso carrabile, con mezzi meccanici, essendo di ampiezza inferire ad I mt.

Dunque, posto quanto sopra, questo Collegio, dovendo determinare le modalità di attuazione dell'ordine di reintegra emesso dal Tribunale di Sala Consilina con ordinanza cesa in data





14.03.2008 e depositata in data 18.03.2008, dispone, previa revoca dell'ordinanza reclamata eme in data 13 marzo 2011 dal Tribunale di Sala Consilina nel procedimento ex art. 669 chiodectes cip. r.g. 470/2010, la rimozione da parte di De Stefano Sabino della recinzione metallica nel punto rappresentato dalla produzione fotografica nn 1 e 2 di parte ricorrente, punto posto molto pius a monte rispetto a quello ove attualmente il passaggio interseca la particella n. 119, ovvero nei pressi della strada comunale "Campo Lu Corte". Dispone, nitresi, che il varco di accesso, così determinato, abbia un'ampiezza di circa 3,50 mt o comunque tale da consentire non solo l'accesso pedonale ma anche l'accesso carrabile con mezzi meccanici.

Per l'attuazione del predetto ordine di reintegra designa l'Ufficiale giudiziario competeme abilitandolo a servirsi di eventuali ausiliari

Si ritiene equo compensare le spese di lite stante l'obiettiva particolarità e complessità della

questione. Q.MIl Tribunale nella/composizione chilegista in epigrafe/indicata, così proyecde sala Consilina con ordinanza dal Tribunale di ) in attuazione dell'ordine di reintegra emesso previa revoca data 18.03 2008, dispone in depositata 14.03,2008 resa in data 2011 dat Tibunale di Sala Consilina nel 10120 dell'ordinanza da phrte di 70/2010**)** la n Hecies ? p.c. procedime Sabino della recinzione metallica nel e 2 di parte ricorrente, punto posto molto più a monte rispetto a quello ove attualmente il passaggio interseca la particella n. 119, ovvero nei pressi della strada comunale "Campo La Corte". Dispone, altresi, che il varco di accesso, così determinato, abbia un'ampiezza di circa 3,50 mt o comunque tale da consentire non solo l'accesso pedonale ma anche l'accesso carrabile con mezzi meccanici;

- 2) designa per l'attuazione del predetto ordine di reintegra l'Ufficiale giudiziario competente abilitandolo a servirsi di eventuali ausiliari;
- 3) compensa le spese di lite.

Si comunichi.

Così deciso in Sala Consilina, nella camera di consiglio del 10.011.2011.

